

**Regolamento
sull'organizzazione dell'Ufficio di esecuzione
e dell'Ufficio dei fallimenti**

(del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 1 e 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF)

decreta:

Ufficiali

Art. 1 Gli Uffici di esecuzione e dei fallimenti sono diretti da quattro Ufficiali, due dei quali assumono la funzione di responsabile del settore di esecuzione e del settore dei fallimenti.

Settore di esecuzione

Art. 2 Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Bellinzona, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.

Settore dei fallimenti

Art. 3 Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Locarno, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.

Subordinazione

Art. 4 ¹Gli Ufficiali sono subordinati alla Divisione della giustizia per gli aspetti organizzativi, riservate le competenze della Camera di esecuzione e dei fallimenti nell'ambito della vigilanza.
²Il controllo contabile degli uffici è esercitato dal Controllo cantonale delle finanze.

Competenze e responsabilità degli Ufficiali

Art. 5 ¹Gli Ufficiali sono autonomi nella trattazione delle pratiche delle rispettive sedi e agenzie, anche per la gestione dei ricorsi all'autorità di vigilanza, e conseguentemente sono responsabili del proprio operato in conformità agli articoli 5 e 14 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF). Resta riservato l'articolo 6 del regolamento.
²L'Ufficiale del settore di esecuzione con sede a Bellinzona dirige anche il contact center con sede a Faido.

Competenze dei responsabili di settore

Art. 6 ¹I due responsabili di settore sono inoltre competenti per:

- garantire, sotto la vigilanza della Camera di esecuzione e fallimenti, una prassi uniforme nell'applicazione delle norme e nella trattazione degli incarti;
- gestire i progetti che toccano il settore in ambito amministrativo, organizzativo, informatico e logistico;
- rappresentare il settore in gruppi di lavoro cantonali o federali;
- proporre e preavvisare alla Divisione della giustizia le necessità di risorse umane, le sostituzioni e i trasferimenti delle unità all'interno del settore.

²In caso di assenza o di altro impedimento, il responsabile di settore è supplito dall'altro Ufficiale.

Supplenza:

a) ordinaria

Art. 7 ¹Riservato l'articolo 6 capoverso 2, l'Ufficiale è sostituito dal Supplente Ufficiale.

b) straordinaria

²In caso di assenza o di altro impedimento dell'Ufficiale e del Supplente Ufficiale, sono competenti l'Ufficiale o il Supplente delle altre sedi.

³In casi eccezionali il Dipartimento delle istituzioni designa il Supplente straordinario, sentita l'Autorità di vigilanza.

Diritti di firma

Art. 8 1Gli Ufficiali e i Supplenti Ufficiali hanno il diritto di firma individuale per tutti gli atti esecutivi e i formulari previsti dalle norme federali.

2Gli Ufficiali possono delegare ai propri funzionari il diritto di firma individuale di cui al capoverso 1. Promulgano al riguardo un regolamento interno.

Norma transitoria

Art. 9 Fino al 30 giugno 2015, le operazioni allo sportello, il traffico dei pagamenti e il rilascio delle informazioni di cui all'articolo 8a LEF sono disciplinate secondo il diritto previgente.

Entrata in vigore

Art. 10 Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU **2014**, 567.